



- in ogni caso non si applica la disposizione di cui all'art.2 D. L.vo 165/01, secondo cui le norme di legge possono essere derogate da successive disposizioni del CCNL, (se non altro) perchè non si tratta affatto (nel caso del citato art. 6 D. L.vo 368/01) di disposizione annoverabile tra quelle che «introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi»;

- le circolari, è appena il caso di rilevarlo, non prevalgono sulla legge;

- l'interesse della Amministrazione alla formazione dei propri dipendenti (ratio della disciplina in esame, evidenziata da parte convenuta) non pare venir meno nei confronti del personale precario della scuola, il quale è destinatario di una particolare disciplina (reclutamento per successivi incarichi, ed immissione a ruolo, in base a graduatorie permanenti: v. art.4 L.124/99, e art. 399 D. L.vo 297/94) che - per quanto di rilievo - lo equipara sostanzialmente al personale stabile, nel senso che nel caso di (plausibilmente sicura) necessità per gli anni successivi, la Scuola non potrà esimersi dall'offrire un posto al ricorrente (evidentemente ben posizionato in graduatoria), trovandosi così certamente arricchita dalla sua maggiore preparazione, così come da quella di un collega di ruolo (il quale a sua volta, per altro verso, potrebbe sempre dare le dimissioni: circostanza de resto in qualche modo prevista dal citato art.2, con disposizione adattabile anche al personale "precario" nel [solo] caso in cui, nel biennio, eventualmente rifiuti successivi incarichi);

- si evidenzia che la accennata prospettiva, secondo cui il personale precario della Scuola deve essere considerato come tendenzialmente destinato ad entrare nei ruoli, trova riscontro nel pacifico riconoscimento al ricorrente del periodo di dottorato ai (soli) fini "giuridici", nel senso specificato nella comparsa di costituzione di parte convenuta;

- si deve quindi senz'altro escludere che si riscontri alcuna "obiettiva incompatibilità" tra il diritto a conservare la retribuzione durante il dottorato e la durata (formalmente) temporanea del rapporto di impiego;

- del resto la stessa impostazione secondo cui tale "incompatibilità" sussisterebbe in quanto voluta dalle parti sociali, in [asseritamente autorizzata] deroga alla legge [che evidentemente la nega: art.14 DL 209/02, cit], pare escluderne la portata "obiettiva".

Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, in cui le spese sono liquidate secondo la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, DICHIARA non dovuta dal ricorrente la restituzione degli stipendi percepiti per i mesi di febbraio e marzo 2011

CONDANNA la resistente Amministrazione, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Ancona il 16/10/2013

IL GIUDICE A. De Sabbata